

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2021 — Picard/Commissione

(Causa T-769/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Riforma dello Statuto del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Cambiamento di regime a seguito della firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Nozione di “impiegati”»)

(2021/C 278/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maxime Picard (Hettange-Grande, Francia) (rappresentanti: M.-A. Lucas e M. Bertha, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento, da un lato, della risposta del responsabile del settore «Pensioni» dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione del 4 gennaio 2016 e, dall'altro, ove occorra, della decisione del 25 luglio 2016 del direttore della Direzione E della Direzione generale delle risorse umane della Commissione di respingere il reclamo del ricorrente del 1° aprile 2016 contro la decisione o la mancanza di decisione risultante dalla risposta del 4 gennaio 2016.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Maxime Picard è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo / Commissione

(Causa T-223/18) ⁽¹⁾

[«Aiuti di Stato – Servizi sanitari – Sovvenzioni dirette concesse agli ospedali pubblici nella Regione Lazio (Italia) – Decisione che accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Nozione di attività economica»]

(2021/C 278/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo (Albano Laziale, Italia) (rappresentante: F. Rosi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e F. Tomat, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 7973 final della Commissione, del 4 dicembre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.39913 (2017/NN) Italia — Presunta compensazione delle strutture ospedaliere pubbliche in Lazio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 190 del 4.6.2018.

Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA)

(Causa T-854/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo MONTANA – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 — Esame d'ufficio dei fatti – Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001»]

(2021/C 278/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück, Germania) (rappresentanti: L. Pechan e N. Fangmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: RDS Design ApS (Allerød, Danimarca) (rappresentante: J. Viinberg, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 ottobre 2019 (procedimento R 2393/2018–4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Franz Schröder e la RDS Design.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Franz Schröder GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La RDS Design ApS sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 54 del 17.2.2020.